



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

Roma, data del protocollo

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica
LORO SEDI

Ai Sigg. Commissari del Governo
per le province di
TRENTO E BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione
Valle d'Aosta

AOSTA

e, p.c. Al Gabinetto dell'On. Sig. Ministro
SEDE

Oggetto: Legge 24 novembre 2023, n. 168 – Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Modifiche alla Legge 7 luglio 2016, n. 122 in materia di reati intenzionali violenti.

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre u.s., è stata pubblicata la legge 24 novembre 2023, n. 168, che, tra l'altro, introduce, agli articoli 16 e 17, modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122.

L'art. 16 della legge indicata modifica l'art. 13 della legge 122/2016.

Il comma 1 lettera a) aggiunge alla lettera b) del comma 1 le parole: "oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza".



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

La disposizione introduce un criterio di deroga alla previsione della documentazione da produrre circa l'esperimento infruttuoso della procedura esecutiva nei confronti del reo, aggiuntivo rispetto al già previsto caso di autore ignoto, o che abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in cui è stata accertata la sua responsabilità.

La lettera b) sostituisce il termine di cui al comma 2, previsto in sessanta giorni per la presentazione della domanda, con il termine di centoventi giorni.

L'art. 17 della legge 168/2023 introduce l'art. 13 bis (provvisoria), di cui si riporta di seguito il testo:

“1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'art. 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisoria, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisoria è corrisposta alle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'art. 14. E' comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

- a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

ostative di cui all'art. 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'art. 11, comma 2- *bis*, della presente legge;

- c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'art. 433 del codice civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

- a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia stata respinta o dichiarata inammissibile;
- b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato”.

Ferme restando le altre indicazioni rese con le precedenti circolari in materia di indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per la puntuale applicazione delle nuove

MODULARIO
INTERNO - 5

MOD. 5 G.



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

disposizioni ai fini dell'espletamento dell'istruttoria di competenza ed in particolare
sul termine previsto per la celere definizione delle istanze.

Si ringrazia.

IL COMMISSARIO
Colombino